

Rw, Scu.
no 10605
del 26.11.82



Rimborso stampati L. 500

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 6881/670

Anno 1982

Pratica N. 319

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 5 Marzo 1981
presentata dal Sig. SISTI PATRIZIA (F) C.F. SST PRZ 58H50 B832I
nato a Carrara il 10/6/1958
residente in Carrara
Via Filattiera n. 21
registrata il 5 Marzo 1981
al Prot. Generale n. 6881
corrispondente al n. 670 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di ampliamento fabbricato e ristrutturazione

.....
sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 39
particella n. 319-320 posta in Carrara
Via Carriona n° 71/bis

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 158 del 29/4/1981

.....
VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. --- del ---

VISTO il parere n. 14 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 30/4/1981

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. ---
in data ---

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione;

**Vista la legge n° 373 del 30/4/1976 relativa al contenimento del
consumo energetico;**

Vista la convenzione stipulata con il Comune di Carrara;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **SISTI PATRIZIA** residente a **Carrara**
Via **Filattiera** n. **21**

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di **ampliamento e ristrutturazione fabbri-**
cato ubicato in Via Carriona n° 71/bis a Carrara

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire ~~16.969.800,=~~ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/1978

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 1.784.750 relativa agli oneri di urbanizzazione. **(Rev. 4242/3299 - vedere polizza fidejussoria emessa il 18/6/1982 per un importo di L. 5.354.250 e garanzia successive rate)**

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). **(vedere convenzione)**

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché Mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro (1) un anno dal 18/11/1982 (1) dalla data della presente concessione ed ultimati entro (3) tre anni (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

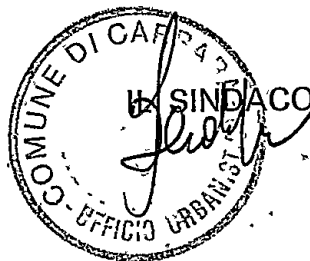
(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

Salvo applicazione della prassi di cui agli artt. 17 e 18
legge 2/2/1974 n° 64 sulle zone sismiche.



Carrara addì 11 Novembre 1982

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

per IL CONCESSIONARIO
[Handwritten signature]

addì, 26. 11. 1982